BANDO PER L’ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 “SVILUPPO LOCALE LEADER” – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

**GAL CARSO – LAS KRAS**

SSL – “IL CARSO COME LABORATORIO”

Azione:

**RETE DI E-BIKE DI CARSO E ISTRIA**

**Bando n. TS4**

\*\*\*\*\*

Sommario

[CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3](#_Toc526502888)

[Articolo 1 − Oggetto e finalità 3](#_Toc526502889)

[Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative 3](#_Toc526502890)

[Articolo 3 – Definizioni 3](#_Toc526502891)

[Articolo 4 − Aree di intervento 4](#_Toc526502892)

[Articolo 5 − Strutture competenti 5](#_Toc526502893)

[Articolo 6 − Risorse finanziarie disponibili 5](#_Toc526502894)

[CAPO II − BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 5](#_Toc526502895)

[Articolo 7 − Beneficiari e requisiti di ammissibilità 5](#_Toc526502896)

[CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 7](#_Toc526502897)

[Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno 7](#_Toc526502898)

[Articolo 9 − Costi minimo e massimo ammissibili 7](#_Toc526502899)

[Articolo 10 − Interventi ammissibili 8](#_Toc526502900)

[Articolo 11 − Requisiti di ammissibilità degli interventi 8](#_Toc526502901)

[Articolo 12 − Costi ammissibili 8](#_Toc526502902)

[Articolo 13 − Costi non ammissibili 10](#_Toc526502903)

[CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO 10](#_Toc526502904)

[Articolo 14 − Presentazione della domanda di sostegno 10](#_Toc526502905)

[Articolo 15 − Documentazione da allegare alla domanda di sostegno 11](#_Toc526502906)

[Articolo 16 − Criteri di selezione e di priorità 11](#_Toc526502907)

[Articolo 17 − Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno 12](#_Toc526502908)

[CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI 12](#_Toc526502909)

[Articolo 18 − Disposizioni di rinvio 13](#_Toc526502910)

[Articolo 19 − Trattamento dei dati personali 13](#_Toc526502911)

[Articolo 20 – Informazioni 13](#_Toc526502912)

[ALLEGATI 13](#_Toc526502913)

# CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1 − Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

|  |  |
| --- | --- |
| Codice | TS4 |
| Titolo | RETE DI E-BIKE DEL CARSO |

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale “GAL Carso – LAS Kras”, di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

1. L’azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto la realizzazione di strutture e servizi per organizzare una rete bici e favorire l’uso delle e-bike in Carso. La bicicletta è considerata a pieno titolo come uno degli strumenti per fare un’esperienza slow di contatto con la natura. In questo senso questa strategia vede il turismo in bicicletta come servizio necessario per lo sviluppo dei prodotti turistici del territorio, in un contesto povero di servizi di questo tipo e poverissimo di servizi turistici addizionali a quelli di pernottamento. D’altronde, la morfologia prevalentemente collinare del Carso inibisce l’utilizzo della bici agli individui meno sportivi.

La stessa, inoltre, persegue le seguenti finalità: favorire la realizzazione di un servizio, gestito anche da più soggetti allo scopo di creare un’infrastruttura di “punti” di noleggio bici sul territorio del Carso impreziosita da bici elettriche (a pedalata assistita), che sia funzionale ai percorsi turistici individuati come ‘chiave’ per l’offerta turistica del Carso.

1. La finalità specifica è quella di creare un'infrastruttura di “punti” di noleggio bici sul territorio del Carso impreziosita da bici elettriche (a pedalata assistita), che sia funzionale ai percorsi turistici individuati come 'chiave' per i prodotti turistici del Carso.

## Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L’Allegato B riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

## Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
2. “operazione”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
3. “impresa”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
4. “organismo pagatore”: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
5. “ufficio attuatore”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
6. “responsabile di misura”: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori.
7. “punto bici”: è un luogo di noleggio ovvero di ritiro e consegna dei mezzi della rete e-bike;

## Articolo 4 − Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

|  |  |
| --- | --- |
| **Comune** | **Area rurale PSR 2014-2020** |
| Savogna d’Isonzo | C1 |
| Sagrado  | B1 |
| Fogliano-Redipuglia (P) | B1 |
| Doberdò del Lago  | B1 |
| Ronchi dei Legionari (P) | B1 |
| Monfalcone (P)  | B1 |
| Duino Aurisina | C1 |
| Sgonico | C1 |
| Monrupino  | C1 |
| Trieste (P) | A1 |
| San Dorligo della Valle | C1 |
| Muggia  | C1 |

2. I Comuni contrassegnati nella tabella di cui al comma 1 con “(P)” sono i comuni parzialmente inclusi nel territorio del GAL, delimitati ai sensi della direttiva 75/273/CEE ovvero, per il Comune di Trieste, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della Legge Regionale n. 33/2002 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). Gli interventi oggetto di aiuto, pertanto, riguardano esclusivamente il territorio di tali Comuni incluso nel territorio del GAL.

## Articolo 5 − Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
2. la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
3. l’ufficio attuatore è il GAL.

## Articolo 6 − Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 70.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 30.184,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 39.816,00.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all’articolo 17 entro la data di validità della stessa.

# CAPO II − BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

## Articolo 7 − Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando possono essere:

|  |  |
| --- | --- |
| Beneficiari | Requisiti di ammissibilità |
| 1. Gestori di B&B e affittacamere
 | per l’ospitalità non imprenditoriale:* persone fisiche con unità operativa per ospitalità nell’area di intervento di cui all’articolo 4

per l’ospitalità imprenditoriale (solo B&B):1. Sede legale o unità operativa nell’area di intervento di cui all’articolo 4;
2. Essere micro o piccole imprese, come definite nell’allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014
 |
| 1. Imprese comprese le imprese agricole
 | 1. Sede legale o unità operativa nell’area di intervento di cui all’articolo 4;
2. Essere micro o piccole imprese, come definite nell’allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014
 |
| 1. Associazioni
 | 1. Sede legale o unità operativa nell’area di intervento di cui all’articolo 4
2. Avere finalità statutarie pertinenti con le attività del presente progetto
 |
| 1. UTI o altre aggregazioni formali di enti locali
 | Avere ambito di competenza nell’area di intervento di cui all’articolo 4 |
| Tutti i beneficiari costituiti in forma di impresa | Essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (fatte salve le esenzioni dall’obbligo normativamente previste) |

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 (“Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”) e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”).

3. Le operazioni possono essere attivate singolarmente da ognuno dei soggetti individuati al comma 1 del presente articolo, oppure dando vita ad un progetto integrato che coinvolge due o più soggetti tra quelli individuati al succitato comma 1.

4. Il progetto integrato si caratterizza per i seguenti elementi:

a) l’intervento deve coinvolgere due o più soggetti tra quelli individuati al comma 1 del presente articolo;

b) ciascun soggetto presenta una domanda di sostegno per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato;

c) una scheda progettuale comune (Allegato F), sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di sostegno, definisce gli elementi di integrazione tra i sub-progetti di cui alla lettera b);

d) all’atto di presentazione della domanda di sostegno, le modalità di gestione del progetto integrato, dei ruoli e dei servizi previsti devono essere già definite e concordate dalle parti specificandoli nella scheda progettuale comune (Allegato F);

e) la non ammissibilità di un singolo sub-progetto, qualora comporti la riduzione del valore complessivo del progetto integrato al di sotto della soglia minima di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) o il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 11, comma 2, comporta l’inammissibilità dell’intero progetto integrato;

f) la mancata realizzazione di un singolo sub-progetto, qualora comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti e delle finalità del progetto stesso, comporta la decadenza dell’aiuto per tutti i soggetti coinvolti nel progetto integrato.

# CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

## Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiario | Tipologia del sostegno | Aliquota | Condizioni |
| Tutti i beneficiari di cui all’art. 7 | “Regime de minimis”, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013 | 70 % | L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l’importo di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, cioè nell’esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti. |

1. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’articolo 17 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.
2. Le aziende agricole, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia del sostegno di cui al presente bando.

## Articolo 9 − Costi minimo e massimo ammissibili

1. Nel caso di operazione attivata singolarmente:
	1. Il costo minimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 90.000,00;
	2. Il costo massimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 100.000,00.
2. Nel caso di progetto integrato così come definito all’art. 7 del presente bando:
	1. Il costo minimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per ciascun sub-progetto è pari a euro 10.000,00;
	2. Il costo massimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per ciascun sub-progetto è pari a euro 80.000,00;
	3. Il costo minimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per progetto integrato è pari a euro 90.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti;
	4. Il costo massimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per progetto integrato è pari a euro 100.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti.

## Articolo 10 − Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi, anche singolarmente:

|  |
| --- |
| *Interventi* |
| 1. Creazione di punti bici
2. Acquisto di biciclette ordinarie e biciclette a pedalata assistita
3. Allestimento di punti bici con attrezzatura per la manutenzione delle bici
4. Allestimento di un’officina mobile per interventi di soccorso ai mezzi in noleggio
 |

## Articolo 11 − Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

|  |  |
| --- | --- |
| *Interventi* | *Requisiti di ammissibilità* |
| Creazione di punti bici | 1. Devono essere ubicati in area GAL
2. Devono essere almeno tre
3. Devono garantire lo stazionamento di almeno 10 bici e la ricarica di 10 e-bike (valore complessivo per tutti i punti bici creati)
 |
| Acquisizione di biciclette ordinarie e biciclette a pedalata assistita | Il parco bici complessivo deve essere dotato di almeno 30 bici di cui almeno il 60 % di e-bike e di almeno tre taglie diverse |
| Allestimento di punti bici con attrezzatura per la manutenzione delle bici; | Devono essere riferiti ai punti bici creati |
| Allestimento di un’officina mobile per interventi di soccorso ai mezzi in noleggio; | 1. Non è ammesso l’acquisto del mezzo di trasporto ma il solo allestimento dello stesso
2. Può essere allestita al massimo un’officina mobile per ciascuna operazione o progetto integrato
 |

1. Se si tratta del progetto integrato i requisiti di ammissibilità sono soddisfatti considerando la sommatoria dei valori di ciascun sub-progetto.
2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell’immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

## Articolo 12 − Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell’articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

|  |  |
| --- | --- |
| *Interventi* | *Costi ammissibili* |
| Creazione di punti bici | 1. Investimenti di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da:

a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili;a.2) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;a.3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile del relativo investimento. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a.1) e a.2);1. spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione su investimenti, entro la percentuale del 50% dell’aiuto concesso, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
 |
| Acquisizione di biciclette ordinarie e biciclette a pedalata assistita |
| Allestimento di punti bici con attrezzatura per la manutenzione delle bici; |
| Allestimento di un’officina mobile per interventi di soccorso ai mezzi in noleggio; |

## Articolo 13 − Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell’articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).
2. Non è ammissibile l’imposta sul valore aggiunto (IVA), considerati gli interventi di natura commerciale del presente bando.

# CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

## Articolo 14 − Presentazione della domanda di sostegno

1. A pena di inammissibilità, il beneficiario presenta la domanda di sostegno, dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando ed entro n. 90 giorni, secondo le seguenti modalità:
2. Compila e sottoscrive la domanda in formato elettronico e la carica nel portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), [www.sian.it](http://www.sian.it), tramite soggetto accreditato da AGEA;
3. trasmette copia della domanda e la documentazione di cui all’articolo 15 tramite PEC all’indirizzo galcarso@pec.it.
4. In caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, entro il termine indicato al comma 1 il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo indicato al comma 1 lettera b) la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all’Allegato A e corredata della documentazione di cui all’articolo 15 e entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, riproduce la domanda in formato elettronico nel SIAN secondo le modalità indicate al comma 1, lettera a).
5. I termini di cui al comma 1 sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL.
6. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l’aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
7. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta la non ammissibilità della stessa.
8. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l’inammissibilità al sostegno dell’operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l’integrazione istruttoria ai sensi dell’articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
9. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
10. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

## Articolo 15 − Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Gli allegati trasmessi con le modalità di cui all’articolo 14, comma 1 lettera b) comprendono:
2. documentazione necessaria prevista dall’articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando, a pena di inammissibilità dei relativi costi;
3. piano aziendale redatto secondo l’Allegato C, a pena di inammissibilità della domanda;
4. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l’attribuzione di punteggio, come richiamati nell’Allegato E;
5. dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l’operazione:

d.1) comporta rischi per l’ambiente ed è soggetta a valutazione dell’impatto ambientale conformemente a quanto disposto all’art. 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare qualora già disponibile), oppure;

d.2) non comporta rischi per l’ambiente;

1. autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (solo nel caso di interventi che modificano lo “stato dei luoghi” in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato), ovvero qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all’ufficio competente;
2. check list per autovalutazione (solo nel caso di soggetti pubblici) disponibile nel sito del GAL;
3. dichiarazione sugli aiuti *De minimis* percepiti redatta sulla base del modello (Allegato D);
4. documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
5. copia dell’atto comprovante la sussistenza dei requisiti di possesso di diritto reale d’uso del bene, coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (solo per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti). La disponibilità giuridica dell’immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale;
6. in caso di progetto integrato, a pena di inammissibilità della domanda, scheda progetto integrato (Allegato F);
7. (solo per associazioni) statuto dell’associazione con evidenza della pertinenza delle finalità rispetto agli obiettivi del presente bando.

## Articolo 16 − Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 17 vengono applicati i criteri di selezione e relativi punteggi, descritti nell’allegato E.
2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento*.*
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
	1. costo maggiore del progetto complessivo;
	2. ordine cronologico di rilascio della domanda.

## Articolo 17 − Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l’integrazione istruttoria ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare, che il progetto contenga gli elementi necessari a valutare:
2. i requisiti di ammissibilità del beneficiario e degli interventi;
3. la coerenza e la funzionalità delle operazioni e degli interventi proposti rispetto all’oggetto ed alle finalità del bando;
4. l’ammissibilità dei costi, sulla base dei requisiti elencati nell’articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B);
5. i punteggi da assegnare sulla base dei criteri di selezione e priorità di cui all’art. 16.
6. Il GAL può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione.
7. In caso di domanda valutate “non ammissibili”, il GAL, prima dell’approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione agli interessati con PEC, formulando le motivazioni e fissando in 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
8. Entro il termine di cui al comma 1, il GAL approva la graduatoria formulata sulla base dei punteggi assegnati ai criteri e alle priorità di cui all’articolo 16. Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene trasmesso in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
9. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
10. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l’ambiente, l’ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell’impatto ambientale di cui all’articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.
11. La graduatoria, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
12. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
13. accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l’ammissibilità dell’operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
14. accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
15. rinunciare al sostegno.
16. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 8, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
17. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell’effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell’importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

# CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 18 − Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4” approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.
2. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## Articolo 19 − Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all’articolo 20 si dà l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

## Articolo 20 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Carso / LAS Kras telefono 040 – 3798522 e-mail info@galcarso.eu, PEC galcarso@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) e sul sito del GAL Carso / LAS Kras: [www.galcarso.eu](http://www.galcarso.eu)

# ALLEGATI

Allegato A − Domanda di sostegno, in caso di malfunzionamento del SIAN

Allegato B – Disposizioni attuative

Allegato C – Piano aziendale

Allegato D – Dichiarazione De minimis

Allegato E – Criteri di selezione

Allegato F – Scheda progetto integrato